



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario insieme ad un altro soggetto, il quale aderisce al presente ricorso, dei seguenti buoni fruttiferi:

- buono fruttifero postale ordinario n. ***178 di lire 500.000, emesso il 16.10.1986 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***181 di lire 500.000, emesso il 16.10.1986 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***182 di lire 500.000, emesso il 24.10.1986 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***157 di lire 1.000.000, emesso il 28.07.1986 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***169 di lire 1.000.000, emesso il 25.08.1986 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***183 di lire 1.000.000, emesso il 27.09.1986 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***177 di lire 1.000.000, emesso il 25.02.1987 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***263 di lire 500.000, emesso il 25.03.1987 e appartenente alla serie "Q/P";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***298 di lire 500.000, emesso il 24.04.1987 e appartenente alla serie "Q/P";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- buono fruttifero postale ordinario n. ***299 di lire 500.000, emesso il 24.04.1987 e appartenente alla serie "Q/P";

riferisce di aver riscosso i suddetti titoli.

Il ricorrente evidenzia che non è stato riconosciuto l'interesse dovuto per il primo anno di vita dei titoli, come emerge dai report che allega, elaborati dall'Ente emittente.

Egli fa presente, inoltre, che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Con specifico riguardo ai buoni fruttiferi nn. ***157, ***182 e ***183, rileva che il timbro apposto sul retro non risulta leggibile.

Soggiunge che per i primi venti anni di vita dei titoli appartenenti alla serie Q/P, gli interessi sono stati erroneamente calcolati con capitalizzazione bimestrale anziché annuale, in violazione dell'art.7 del D.M. del Tesoro 23.6.1997.

Il ricorrente fa altresì presente di essere cointestatario, sempre insieme al soggetto che ha aderito al presente ricorso, dei seguenti buoni fruttiferi:

- buono fruttifero postale ordinario n. ***133 di lire 1.000.000, emesso il 26.02.1988 e appartenente alla serie "Q";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***179 di lire 1.000.000, emesso il 21.04.1988 e appartenente alla serie "Q";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***187 di lire 1.000.000, emesso il 05.05.1988 e appartenente alla serie "Q";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***169 di lire 500.000, emesso il 27.06.1988 e appartenente alla serie "Q";
- buono fruttifero postale ordinario n. ***170 di lire 500.000, emesso il 27.06.1988 e appartenente alla serie "Q";

non riscossi dal momento che l'importo offerto dall'intermediario in sede di rimborso risulta inferiore a quello spettante.

Anche con riguardo ai presenti buoni fruttiferi rileva che non è stato riconosciuto l'interesse dovuto per il primo anno di vita dei titoli, come emerge dai report allegati elaborati dall'Ente emittente; contesta l'erronea capitalizzazione degli interessi bimestrale, anziché annuale.

Fa presente inoltre che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non avendo riconosciuto le condizioni risultanti sul retro del titolo.

Il ricorrente chiede di:

- *“accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente, cointestatario dei n. 10 buoni fruttiferi postali serie P con timbro Q/P suindicati, a vedersi riconosciuto l'importo di:*
- *€ 30.553,62, s.e.o, al netto della ritenuta fiscale, per gli ultimi dieci anni di vita dei titoli, per tutti i motivi suesposti ai §§ 1 e ss., oltre interessi legali per come indicati, nonché*
- *per i soli buoni nn.157, 182 e 183 i rendimenti di cui alle condizioni originariamente previste sulle tabelle ivi stampigliate a tergo di ognuno dei titoli per i primi 20 anni di vita, per le motivazioni ampiamente esposte ai §§ 1.2, 1.2.2, 1.3 e 1.4, nonché*
- *relativamente agli interessi non corrisposti per il primo anno di vita dei titoli, € 601,73, nonché*
- *accertare e dichiarare/disporre il diritto del ricorrente, cointestatario dei n. 5 buoni fruttiferi postali serie Q suindicati, ad oggi non riscossi, a vedersi riconosciuti gli interessi dal primo bimestre dall'emissione di ognuno dei titoli, anziché dalla fine del primo anno e, per l'effetto,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *riconoscere gli importi netti, s.e.o., di € 75,20 (€ 85,94 pari a £ 166.400, da cui è detratta la ritenuta fiscale del 12,5% pari a € 10,74) per ciascuno dei buoni di £ 1.000.000 per un totale netto di € 225,60, oltre all'importo netto di € 75,20 (€ 42,97 pari a £ 83.200, da cui è detratta la ritenuta fiscale del 12,5% pari a € 5,37) per i buoni di £ 500.000, nonché*
- *disporre il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti dal 21° al 30° anno i rendimenti stampati originariamente a tergo dei titoli ed espressi con valore fisso, poiché non sussistono atti successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni riportate a tergo degli stessi buoni per tutti i motivi suesposti ai §§ 2 e ss. e, per l'effetto,*
- *riconoscere i maggiori importi netti, s.e.o., di € 2.365,56 (somma di 780,73+768,74+816,09 di cui al § 2.5) per i buoni n.133 del 26.02.88, n.179 del 21.04.88 e n.187 del 05.05.88, da £ 1.000.000 cadauno, e di € 758,76, s.e.o., (somma di € 379,38 x 2 di cui al § 2.5) per i buoni nn.169 e 170 del 27.06.88 da £ 500.000, nonché*
- *disporre la rideterminazione degli interessi che vorrebbe riconoscere [l'intermediario] per i primi 20 anni di vita di ciascun titolo ai sensi dell'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97 e quindi con capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, anziché con capitalizzazione bimestrale al netto della stessa ritenuta fiscale che vorrebbe applicare l'intermediario come dagli allegati report e, per l'effetto,*
- *riconoscere i maggiori importi che ne conseguono al ricorrente;*

in ogni caso

- *disporre che [l'intermediario], provveda al pagamento in favore del ricorrente dei suddetti importi, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta e dovuta, oltre interessi dalle date dei rimborsi e fino al soddisfo, o in subordine dalla data del reclamo, nonché l'importo di € 270,00 per spese documentate sostenute (ricorso, spese di assistenza tecnica) oltre a quelle sostenende”.*

Costitutosi, l'intermediario fa presente anzitutto che i buoni appartengono alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986.

Tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie “P”, come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo “*un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto*”.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice “*esattamente*” quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge inoltre che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e “*non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto*”.

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Inoltre, ritiene che sarebbe “*irragionevole*” ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione “*dell’ultima riga di tale sottostante scritta*”.

Evidenzia che le decisioni nn. 5673/13 e 5676/13 del Collegio di Coordinamento richiamate dai Collegi territoriali non sono conferenti, in quanto emesse in relazione a buoni a termine. Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all’erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ordd. del 30.11.2017 e del 28.05.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

Pertanto, l’intermediario chiede: “*che l’Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, contrariis reiectis, rigetti il ricorso proposto dal Ricorrente, (...) in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato*”.

Nelle repliche, il ricorrente contesta integralmente quanto dedotto dall’intermediario. In particolare, egli fa presente che per i BFP n. ***181, n. ***182 di lire 500.000 e n. ***157 di lire 1.000.000 appartenenti alla serie Q/P e per i BFP n. ***133, n. ***179 e n. ***187 di lire 1.000.000 e n. ***169 e ***170 di lire 500.000 l’intermediario non avrebbe controdedotto né eccepito alcunché, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 115 c.p.c. le domande relative ai succitati buoni devono considerarsi oltre che fondate, provate. Lamenta la violazione del principio di sinteticità degli atti da parte dell’intermediario. Il ricorrente produce una serie di sentenze di Tribunale e di decisioni dell’Arbitro a sostegno delle proprie ragioni. In conclusione, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di numero quindici BFP sottoscritti dal ricorrente, di cui dieci appartenenti alla serie “Q/P” e cinque appartenenti alla serie “Q”. Di seguito, il Collegio analizza le richieste del ricorrente distinguendole in relazione alla serie del titolo.

Con riferimento ai BFP appartenenti alla serie Q/P, si osserva che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, per ognuno, del corretto rendimento previsto per il primo anno. In particolare, il ricorrente ritiene che per tali BFP, l’intermediario abbia riconosciuto un importo inferiore, rispetto a quello spettante, pari complessivamente ad € 601,73. A supporto di tale contestazione, egli allega dei report elaborati dall’Ente emittente che sviluppano i calcoli dei rendimenti di tali titoli, i quali - a suo avviso - evidenziano il riconoscimento di interessi per il primo anno di vita dei titoli, per un importo inferiore rispetto a quelli previsti dal D.M. del 13.06.86, istitutivo della serie “Q”.

Prendendo in esame la tabella esplicativa del rendimento dei buoni fruttiferi dell’importo di lire 1.000.000, contenuta nel D.M. del 13.6.86, il Collegio rileva che gli interessi riconosciuti dall’intermediario per il primo anno di rendimento dei titoli risulta corretto, in quanto corrisponde all’importo indicato nel suddetto decreto, pari a lire 80.000, corrispondenti ad € 41,32. In merito, il Collegio osserva che il ricorrente ha erroneamente assunto, quale rendimento relativo al primo anno di vita dei titoli, il rendimento riconosciuto al termine del secondo anno, pari a lire 166.400.



Per tale motivo, la doglianza del ricorrente riferita al mancato riconoscimento, per ognuno dei titoli della serie Q/P, del rendimento corretto previsto per il primo anno non può essere accolta.

Sempre con riferimento ai medesimi BFP appartenenti alla serie Q/P, circa la contestazione sulla capitalizzazione bimestrale degli interessi, il ricorrente lamenta inoltre che l'intermediario intende riconoscere gli interessi maturati durante i primi venti anni di rendimento dei titoli con capitalizzazione bimestrale, invece che annuale, così *“sovertendo la previsione più volte richiamata di cui all'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97”*.

Tuttavia, dai report di calcolo elaborati dall'Ente emittente, allegati dal ricorrente, il Collegio evince che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta, avviene annualmente e non con cadenza bimestrale, come erroneamente indicato dal ricorrente. Per tali motivi, la doglianza del ricorrente riferita alla capitalizzazione bimestrale degli interessi sui titoli in esame non può essere accolta. In ogni caso, il Collegio osserva che la capitalizzazione bimestrale risulterebbe più favorevole al cliente rispetto a quella annuale, considerato che il tasso di interesse periodale verrebbe applicato per ogni bimestre ad un montante maggiore.

Con riferimento ai seguenti BFP, sempre appartenenti alla serie “Q/P” ed emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986:

- buono fruttifero postale ordinario n. ***157 di lire 1.000.000, emesso il 28.07.1986;
- buono fruttifero postale ordinario n. ***182 di lire 500.000, emesso il 24.10.1986;
- buono fruttifero postale ordinario n. ***183 di lire 1.000.000, emesso il 27.09.1986;

il ricorrente chiede anche l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso per il periodo compreso dal 1° al 20° anno, in quanto *“non risulta leggibile il timbro verosimilmente apposto a tergo dei buoni”*.

Al riguardo, il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

Nel caso in specie, le condizioni stampate sul retro dei titoli sono relative ai buoni fruttiferi della serie “P”, *in vigore dal 1/7/84 al 30/6/86*. Sul fronte del titolo risulta l'indicazione della serie originaria ed è presente il timbro indicante la serie Q/P; sul retro, il Collegio rileva in effetti l'illeggibilità del timbro apposto.

Ciò premesso, il Collegio evidenzia che, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo o l'eventuale timbro presente sul buono risulti di scarsa leggibilità, i Collegi ABF hanno affermato la prevalenza delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori (cfr. tra l'altro, Collegio di Bari, dec. 1170/20).

Per tali motivi, la doglianza del ricorrente riferita alla illeggibilità del timbro a tergo sul titolo e la conseguente necessità di applicare le condizioni di rimborso indicate sul retro del titolo è meritevole di accoglimento.

Con riferimento al rendimento dal 21° al 30° anno dei dieci BFP appartenenti alla serie Q/P, di cui il ricorrente contesta il mancato pagamento alle condizioni stampigliate sul retro dei titoli, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone quanto segue: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Dalla verifica sul fronte e sul retro dei titoli versati in atti, il Collegio evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 6142/20), ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. Per tali motivi, la doglianza del ricorrente riferita al pagamento degli interessi dal 21° al 30° anno alle condizioni originariamente stampigliate sul retro dei titoli è meritevole di accoglimento.

Con riferimento ai restanti cinque BFP appartenenti alla serie Q, il ricorrente chiede gli interessi fin dal primo bimestre dall'emissione di ciascun titolo, poiché l'intermediario avrebbe riconosciuto gli interessi maturati solo a partire dal termine del primo anno. A riguardo, il Collegio fa presente che, come evidenziano le tabelle riportate nel D.M. 13/06/1986 e nelle condizioni stampigliate a tergo, i BFP in questione, se ritirati nel corso del primo anno di emissione, non sono produttivi di interessi. Peraltro, gli importi richiesti a tale titolo si riferiscono agli interessi riconosciuti dai buoni fruttiferi postali al termine del secondo anno e non del primo anno, come erroneamente indicato dal ricorrente. Per tali motivi, la doglianza del ricorrente riferita al rimborso interessi fin dal primo bimestre dall'emissione di ciascun titolo non può essere accolta.

In merito alla contestazione riferita alla capitalizzazione bimestrale, si osserva che il ricorrente lamenta che l'intermediario intende riconoscere gli interessi maturati durante i primi venti anni di rendimento dei titoli con capitalizzazione bimestrale, invece che annuale, così *"sovvertendo la previsione più volte richiamata di cui all'art. 7 D.M. Tesoro 23.06.97"*.

Tuttavia, dai report di calcolo elaborati dall'Ente emittente, allegati dal ricorrente, il Collegio evince che la capitalizzazione degli interessi, al netto della ritenuta, avviene annualmente e non con cadenza bimestrale, come erroneamente indicato dal ricorrente. Per tali motivi, la doglianza del ricorrente riferita alla capitalizzazione bimestrale degli interessi netti non può essere accolta. In ogni caso, il Collegio osserva che la capitalizzazione bimestrale risulterebbe più favorevole al cliente rispetto a quella annuale, considerato che il tasso di interesse periodale verrebbe applicato per ogni bimestre ad un montante maggiore.

Con riferimento al mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo di cinque buoni fruttiferi postali, emessi dall'intermediario e appartiene alla serie "Q", introdotta dall'art. 4 del D.M. 13/06/1986, dalle evidenze documentali in atti, il Collegio osserva che le condizioni stampate sul retro dei titoli corrispondono con quelle riportate nelle Tabelle allegate al citato D.M. e cui rinvia l'art. 4.

Si riporta, altresì, la tabella relativa allo *Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "Ordinari"*, emessi fino al 27/12/2000, prodotta in atti dall'intermediario, da cui si evincono i tassi di interesse dei titoli, nonché la ritenuta fiscale ad essi applicabile.

Si fa presente che, secondo la ricostruzione offerta dalla parte ricorrente, la differenza tra quanto l'intermediario gli ha rimborsato e quanto richiesto dallo stesso, deriva dal mancato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riconoscimento dell'importo bimestrale fisso indicato sul retro dei titoli in questione, per il periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, il Collegio evidenzia che il predetto importo è in realtà il tasso di interesse massimo raggiunto, applicato al montante maturato al 20° anno. Da tale premessa, ne consegue che il montante riportato sul retro del titolo è al lordo della ritenuta fiscale, mentre ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 23 giugno 1997, è stato stabilito che *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*. Si fa presente che il Collegio di Coordinamento si è recentemente pronunciato in un caso analogo a quello in esame, riconoscendo la legittimità dell'operato dell'intermediario, conformemente all'orientamento assunto dal Collegio di Bari. Per tali motivi, la doglianza del ricorrente riferita al mancato riconoscimento dell'importo bimestrale fisso indicato sul retro dei titoli in questione, per il periodo dal 21° al 30° anno, non può essere accolta.

Il ricorrente ha chiesto altresì la corresponsione degli interessi legali sugli importi da rimborsare, che viene accolta dal Collegio. Pertanto, devono essere riconosciuti interessi legali sugli importi da rimborsare, per il periodo che decorre dalla data del reclamo al saldo.

Da ultimo, con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese legali, pur avanzata in sede di reclamo, il Collegio rileva che la stessa, peraltro non supportata da documentazione, non viene accolta in ragione della parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio, in relazione ai BFP serie Q/P numeri **157, **182 e 183 dispone che l'intermediario proceda al rimborso secondo le condizioni originariamente riportate sui titoli stessi. Dispone altresì che l'intermediario proceda al rimborso dei dieci BFP appartenenti alla serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente riportate sui titoli stessi. Il tutto oltre interessi al tasso legale dalla data del reclamo al saldo. Non accoglie il ricorso per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS